Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

ightharpoonup REGOLAMENTO N. 79/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1965

relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea

(GU P 109 del 23.6.1965, pag. 1859)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
<u>M1</u>	Regolamento (CEE) n. 2835/72 del Consiglio del 29 dicembre 1972	L 298	47	31.12.1972
<u>M2</u>	Regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio del 23 ottobre 1973	L 299	1	27.10.1973
<u>M3</u>	Regolamento (CEE) n. 2143/81 del Consiglio del 27 luglio 1981	L 210	1	30.7.1981
► <u>M4</u>	Regolamento (CEE) n. 3644/85 del Consiglio del 19 dicembre 1985	L 348	4	24.12.1985
► <u>M5</u>	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
<u>M6</u>	Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	23	17.12.1990
<u>M7</u>	Regolamento (CE) n. 2801/95 del Consiglio del 29 novembre 1995	L 291	3	6.12.1995
<u>M8</u>	Regolamento (CE) n. 1256/97 del Consiglio del 25 giugno 1997	L 174	7	2.7.1997
Modificato da:				
► <u>A1</u>	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
	(adattato dalla decisione del Consiglio del 1º gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
► <u>A2</u>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <u>A3</u>	Atto di adesione della Spagna e del Portugallo	L 302	23	15.11.1985
► <u>A4</u>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

REGOLAMENTO N. 79/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1965

relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che per lo sviluppo della politica agricola comune è necessario disporre d'informazioni obiettive e funzionali, in particolare sui redditi nelle varie categorie di aziende agricole e sul funzionamento economico delle aziende appartenenti alle categorie che richiedono una particolare attenzione al livello della Comunità;

Considerando che le contabilità delle aziende agricole costituiscono la fonte fondamentale dei dati indispensabili per costatare i redditi nelle aziende agricole e per analizzare il loro funzionamento economico;

Considerando che i dati da raccogliere debbono provenire da aziende agricole appositamente e opportunamente scelte secondo norme comuni e poggiare su fatti controllabili; che tali dati debbono iscriversi nel contesto tecnico, economico e sociale dell'azienda agricola, corrispondere ad aziende singole, essere disponibili il più rapidamente possibile, rispondere a definizioni identiche, essere presentate secondo uno schema comune, essere utilizzabili in ogni momento ed in ogni particolare dalla Commissione;

Considerando che gli obiettivi di cui trattasi possono essere conseguiti solo mediante una rete comunitaria d'informazione contabile agricola che si valga degli uffici contabili agricoli in ciascuno Stato membro, e che, riscuotendo la fiducia degli interessati, poggi sulla loro partecipazione volontaria;

Considerando che la complessità dei compiti materiali inerenti all'istituzione di una rete comunitaria d'informazione contabile agricola, sia a livello della Comunità, sia a livello degli Stati membri, richiede una instaurazione graduale delle contabilità che implica per i primi anni una limitazione del campo d'osservazione;

Considerando che la scelta delle aziende agricole, nonché l'esame critico e la valutazione dei dati raccolti, richiedono il riferimento a dati provenienti da altre fonti d'informazione;

Considerando che è necessario fornire agli agricoltori l'assicurazione che i dati contabili della loro azienda ed ogni altra informazione individuale, ottenuti in base al presente regolamento, non saranno utilizzati a scopi fiscali né divulgati dalle persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete comunitaria d'informazione contabile agricola;

Considerando che, per assicurarsi dell'obiettività e del carattere funzionale delle informazioni raccolte, la Commissione deve essere in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sul modo secondo il quale gli organi incaricati della selezione delle aziende agricole e gli uffici contabili partecipanti alla rete comunitaria d'informazione contabile agricola adempiono ai loro compiti e, qualora essa ritenga ciò necessario, di inviare sul posto degli esperti con il concorso degli organi nazionali competenti;

⁽¹⁾ GU n. 157 del 30. 10. 1963, pag. 2653/63.

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato comunitario:

Considerando che, dopo qualche anno di funzionamento della rete comunitaria d'informazione contabile agricola, la Commissione sarà in grado di presentare una relazione sull'esperienza acquisita e di proporre all'occorrenza degli emendamenti al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Istituzione di una rete d'informazione contabile agricola della Comunità Economica Europea

Articolo 1

- 1. Per le necessità della politica agricola comune, viene istituita una rete d'informazione contabile agricola, qui di seguito denominata «rete d'informazione».
- 2. È scopo della rete d'informazione raccogliere i dati contabili necessari in particolare:
- a) alla costatazione annua dei redditi nelle aziende agricole che rientrano nel campo d'osservazione definito all'articolo 4,
- b) all'analisi del funzionamento economico di aziende agricole.

▼M2

3. Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono in particolare come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli della Comunità, relazioni presentate annualmente al Consiglio o al Parlamento in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli.

▼<u>B</u>

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

 a) capo azienda: la persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell'azienda agricola;

▼<u>M3</u>

 b) classe di aziende: un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia comunitaria delle aziende agricole stabilita con la decisione 78/463/CEE;

▼<u>B</u>

- c) azienda contabile: qualsiasi azienda agricola scelta, o da scegliere, nel quadro della rete d'informazione;
- d) circoscrizione: territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitata ai fini delle scelta delle aziende contabili; l'elenco delle circoscrizioni figura in allegato;
- e) dati contabili: qualsiasi dato tecnico, finanziario o economico che caratterizzi una azienda agricola e che risulti da una contabilità che abbia comportato registrazioni sistematiche e regolari durante l'esercizio contabile.

CAPITOLO II

Costatazione dei redditi nelle aziende agricole.

Articolo 3

Le disposizioni del presente capitolo riguardano la raccolta dei dati contabili ai fini della costatazione annua dei redditi nelle aziende agricole.

▼<u>M7</u>

Articolo 4

- 1. Il campo d'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale ad un minimo espresso in unità di dimensione europea (UDE), quali definite nella tipologia comunitaria.
- 2. Sono considerate aziende contabili le aziende agricole che:
- a) hanno una dimensione economica pari o superiore a un minimo da determinare in conformità del paragrafo 1;
- sono gestite da agricoltori che dispongono di una contabilità, o che sono disposti e idonei a tenere una contabilità aziendale e d'accordo sul fatto che i dati contabili della loro azienda vengano messi a disposizione della Commissione;
- c) sono nel loro complesso, e a livello di ciascuna circoscrizione, rappresentative del campo d'osservazione.
- 3. Il numero massimo di aziende contabili è di 80 000 per l'intera Comunità.
- 4. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare il limite minimo di dimensione economica e il numero di aziende contabili per ciascuna circoscrizione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

▼<u>M3</u>

Articolo 5

1. Anteriormente al 1º febbraio 1982 ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale della rete d'informazione, in appresso denominato «comitato nazionale». ► A4 L'Austria, la Finlandia e la Svezia istituiscono tale comitato entro 6 mesi a decorrere dalla loro adesione.

◀

- 2. Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare:
- a) il piano di selezione delle aziende contabili, comportante segnatamente la ripartizione delle aziende contabili per classe d'aziende e le modalità di selezione di dette aziende;
- b) la relazione sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili.
- 3. Il presidente del comitato nazionale è designato dallo Stato membro tra i membri del comitato.

Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all'unanimità; se non è raggiunta l'unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro.

- 4. Gli Stati membri aventi più circoscrizioni possono creare, a livello di ciascuna di esse, un comitato regionale per la rete d'informazione, in appresso denominato «comitato regionale».
- Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l'organo di collegamento di cui all'articolo 6 per quanto riguarda la selezione delle aziende contabili.

▼<u>M3</u>

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

Articolo 6

- 1. Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:
- a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa le modalità di applicazione che riguardano e di vigilare alla corretta applicazione di tali modalità;
- b) redigere, sottoporre all'approvazione del comitato nazionale e trasmettere quindi alla Commissione:
 - il piano di selezione delle aziende contabili, redatto sulla base dei dati statistici più recenti, presentati secondo la tipologia comunitaria delle aziende agricole,
 - la relazione sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili;
- c) redigere
 - l'elenco delle aziende contabili,
 - l'elenco degli uffici contabili disposti e idonei a compilare le schede aziendali conformemente alle clausole dei contratti previsti agli articoli 9 e 14;
- d) riunire le schede aziendali che gli sono trasmesse dagli uffici contabili e verificare, sulla base di un programma comune di controllo, che siano state convenientemente compilate;
- e) inviare alla Commissione le schede aziendali convenientemente compilate, subito dopo la loro verifica;
- f) trasmettere al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili le richieste d'informazione di cui all'articolo 16 e alla Commissione le relative risposte.
- 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19

▼<u>B</u>

Articolo 7

- Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale e anonima.
- 2. La scheda aziendale contiene i dati contabili atti a consentire:
- di caratterizzare l'azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione;
- di valutare il reddito sotto i suoi vari aspetti nella azienda contabile;
- di procedere a prove di veridicità del suo contenuto.
- 3. La natura dei dati contabili che devono contenere le schede aziendali, la forma della loro presentazione, nonché le definizioni e le istruzioni che vi si riferiscono, sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 8

L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata quale azienda contabile sceglie sull'elenco preparato all'uopo dall'organo di collegamento l'ufficio contabile disposto a compilare la scheda della sua azienda, conformemente alle clausole del contratto previsto all'articolo 9.

Articolo 9

- 1. Un contratto è concluso annualmente sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente dallo stesso designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Con tale contratto gli uffici contabili s'impegnano a compilare le schede aziendali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, contro una retribuzione forfettaria.
- 2. Le disposizioni di questo contratto, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

▼M3

▼B

3. Nel caso in cui le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa

CAPITOLO III

Raccolta dei dati contabili ai fini dell'analisi del funzionamento economico di aziende agricole.

Articolo 10

Le disposizioni del presente capitolo riguardano la raccolta dei dati contabili ai fini dell'analisi del funzionamento economico di aziende agricole.

Articolo 11

Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 19:

- l'oggetto delle analisi menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera
 b):
- le modalità di selezione delle aziende contabili ed il numero di tali aziende, determinati in funzione degli obiettivi di ciascuna analisi.

Articolo 12

- 1. Ogni azienda contabile scelta conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, secondo trattino, è oggetto di una scheda aziendale speciale, individuale e anonima. Tale scheda aziendale contiene i dati contabili indicati nell'articolo 7, paragrafo 2, nonché tutti gli elementi e dettagli complementari di carattere contabile rispondenti alle esigenze particolari di ciascuna analisi.
- 2. La natura dei dati che devono essere contenuti nelle schede aziendali speciali, la forma della loro presentazione, nonché le definizioni e le istruzioni che vi si rifericono (SIC! riferiscono), sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19.
- 3. La scheda aziendale speciale è compilata dall'ufficio contabile prescelto conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 13

L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, secondo trattino, sceglie sull'elenco preparato all'uopo dall'organo di collegamento l'ufficio contabile disposto a compilare la scheda speciale della sua azienda secondo le clausole del contratto previsto all'articolo 14.

Articolo 14

- 1. Un contratto è concluso sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente dallo stesso designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13. Con tale contratto gli uffici contabili s'impegnano a compilare le schede aziendali speciali conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, contro una retribuzione forfettaria.
- 2. Le disposizioni di questo contratto, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

Le disposizioni complementari che uno Stato membro può aggiungere a questo contratto sono adottate secondo la stessa procedura.

3. Nel caso in cui le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 15

▼M8

1. È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati contabili individuali o ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento, nonché divulgare o utilizzare tali dati per fini diversi da quelli indicati all'articolo 1.

▼B

- 2. Le persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete d'informazione sono tenute a non divulgare i dati contabili individuali od ogni altra informazione individuale di cui esse siano venute a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni.
- 3. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 16

▼M3

1. Il comitato nazionale, i comitati regionali, l'organo di collegamento e gli uffici contabili sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che essa chieda loro circa l'assolvimento dei loro compiti nell'ambito del presente regolamento.

Queste richieste d'informazione destinate al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure agli uffici contabili nonché le relative risposte vengono indirizzate per iscritto tramite l'organo di collegamento.

▼<u>B</u>

2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, se tali informazioni non giungono in tempo utile, la Commissione può, con il concorso dell'organo di collegamento, inviare sul posto degli esperti.

Articolo 17

È istituito un Comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, qui di seguito denominato «Comitato comunitario».

Articolo 18

1. Il Comitato comunitario si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Comitato comunitario da cinque funzionari al massimo.

- Il Comitato comunitario è presieduto da un rappresentante della Commissione.
- 2. Quando si applichi la procedura prevista all'articolo 19, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 19

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato comunitario è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest' ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

▼<u>A4</u>

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

▼B

- 3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato comunitario, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

▼<u>M3</u>

Articolo 20

- 1. Il comitato comunitario è consultato:
- a) per la verifica della conformità dei piani di selezione delle aziende contabili alle disposizioni dell'articolo 4;
- b) per l'esame critico e la valutazione dei risultati annuali ponderati della rete d'informazione, tenuto conto in particolare di dati provenienti da altre fonti quali le statistiche e i conti economici globali.
- 2. Il comitato comunitario può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal suo presidente, sia per l'iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Nel mese di ottobre di ogni anno esso procede ad un esame dell'evoluzione dei redditi agricoli nella Comunità, in particolare sulla base dei risultati attualizzati della rete d'informazione.

Esso viene tenuto regolarmente al corrente dell'attività della rete d'informazione.

▼<u>B</u>

Articolo 21

Il presidente convoca le riunioni del Comitato comunitario.

Il segretariato del Comitato comunitario è assicurato dalla Commissione.

Il Comitato comunitario stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 22

1. Gli stanziamenti corrispondenti alle spese specifiche della rete d'informazione risultanti dalle retribuzioni forfettarie degli uffici contabili per l'esecuzione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 sono iscritti nel bilancio della Comunità, sezione Commissione.

▼<u>M3</u>

2. Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono iscritte nel bilancio della Comunità.

▼<u>B</u>

Articolo 23

▼<u>M2</u>

Entro il ►<u>M3</u> 1º gennaio 1990 ◀, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione completa sul funzionamento della rete d'informazione, accompagnata all'occorrenza da una proposta destinata ad emendare le disposizioni del presente regolamento.

▼<u>B</u>

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

►<u>M3</u> ALLEGATO

Elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, lettera d)

Germania

- 1. Schleswig-Holstein
- 2. Hamburg
- 3. Niedersachsen
- 4. Bremen
- 5. Nordrhein-Westfalen
- 6. Hessen
- 7. Rheinland-Pfalz
- 8. Baden-Württemberg
- 9. Bayern
- 10. Saarland
- 11. Berlin

▼<u>M6</u>



- 11. Berlin (SIC!)
- 12. Brandenburg
- 13. Mecklenburg-Vorpommern
- 14. Sachsen
- 15. Sachsen-Anhalt
- 16. Thüringen

▼<u>M3</u>

Francia

- 1. Île-de-France
- 2. Champagne Ardenne
- 3. Picardie
- 4. Haute-Normandie
- 5. Centre
- 6. Basse-Normandie
- 7. Bourgogne
- 8. Nord Pas-de-Calais
- 9. Lorraine
- 10. Alsace
- 11. Franche-Comté
- 12. Pays-de-la-Loire
- 13. Bretagne
- 14. Poitou-Charentes
- 15. Aquitaine
- 16. Midi-Pyrénées
- 17. Limousin
- 18. Rhône-Alpes
- 19. Auvergne
- 20. Languedoc Roussillon
- 21. Provence Alpes Côte-d'Azur
- 22. Corse

▼<u>M3</u>

Italia

- 1. Piemonte
- 2. Valle d'Aosta
- 3. Lombardia
- 4. Alto Adige
- 5. Trentino
- 6. Veneto
- 7. Friuli-Venezia Giulia
- 8. Liguria
- 9. Emlia-Romagna
- 10. Toscana
- 11. Umbria
- 12. Marche
- 13. Lazio
- 14. Abruzzi
- 15. Molise
- 16. Campania
- 17. Puglia
- 18. Basilicata
- 19. Calabria
- 20. Sicilia
- 21. Sardegna

Belgio

Costituisce una circoscrizione

Lussemburgo

Costituisce una circoscrizione

Paesi Bassi

Costituisce una circoscrizione

Danimarca

Costituisce una circoscrizione

Irlanda

Costituisce una circoscrizione

Regno Unito

- 1. England North Region
- 2. England West-Region
- 3. England East Region
- 4. Wales
- 5. Scotland
- 6. Northern Ireland

Grecia

- 1. Μακεδονία Θράκη,
- 2. Ήπειφος Πελοπόννησος Νήσοι Ιονίου,
- 3. Θεσσαλία,
- 4. Στεφεά Ελλάς Νήσοι Αιγαίου Κρήτη.

▼M4

Spagna:

- 1. Galicia
- 2. Asturias

▼<u>M4</u>

- 3. Cantabria
- 4. País Vasco
- 5. Navarra
- 6. La Rioja
- 7. Aragón
- 8. Cataluña
- 9. Baleares
- 10. Castilla-León
- 11. Madrid
- 12. Castilla-La Mancha
- 13. Comunidad Valenciana,
- 14. Murcia
- 15. Extremadura
- 16. Andalucía
- 17. Canarias

Portogallo:

- 1. Entre-Douro-e-Minho e Beira Litoral
- 2. Tras-os-Montes e Beira interior
- 3. Ribatejo-Oeste
- 4. Alentejo e Algarve
- 5. Açores e Madeira

▼M7

Austria

Costituisce una circoscrizione

Finlandia

- 1. Etelä-Suomi
- 2. Sisä-Suomi
- 3. Pohjanmaa
- 4. Pohjois-Suomi

Svezia

- 1. Pianure della Svezia centrale e meridionale
- 2. Zone forestali e agricolo-forestali della Svezia centrale e meridionale
- 3. Zone della Svezia settentrionale